

ESSENZ

4914/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Lavoro a
tempo
determinato
delle
pubbliche
amministrazioni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Pres. Sezione -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere -
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

R.G.N. 8244/2014

Cron. 4914

Rep.

Ud. 01/12/2015

PU

C.C.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8244-2014 proposto da:

2015

525

COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pr-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]
[redacted], per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED] [REDACTED], che la rappresenta e difende, per
delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 502/2013 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Presidente Dott. GIOVANNI
AMOROSO;

udito gli avvocati [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED];

uditi il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento,
p.q.r., del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [REDACTED] ha chiesto al Tribunale di Massa l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con il Comune di Massa per svolgere l'attività di educatrice di asilo nido (dal 24 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, con proroga per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2010 e poi di nuovo prorogato sino al 31 luglio 2010; dal 16 settembre 2010 al 18 marzo 2011, con proroga dal 19 marzo 2011 al 4 maggio 2011 e dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011), con conseguente diritto alla ricostituzione del rapporto ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il Tribunale di Massa ha dichiarato l'illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dal Comune di Massa per violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 368 del 2001 (che consente una sola proroga del termine), condannando l'amministrazione al pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 5, primo comma, d.lgs. n. 368 del 2001 nonché al risarcimento del danno in applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, commisurato a venti mensilità globali, in analogia a quanto previsto dall'art. 18, quarto e quinto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Il Comune di Massa ha impugnato la sentenza contestando l'indebito cumulo dei due rimedi sanzionatori previsti dalla legge per il caso di prosecuzione del rapporto oltre il termine stabilito e, comunque, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento del danno, non essendo stata dedotta né offerta alcuna prova al riguardo.

La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuta la maggiorazione della retribuzione e la rivalutazione monetaria, confermando nel resto.

In particolare, la Corte territoriale, con sentenza depositata in data 14 ottobre 2013, ha ritenuto che ai fini della determinazione del danno risarcibile, in virtù dei principi comunitari (ordinanza Corte di giustizia UE del 1 ottobre 2010), il rimedio assicurato deve essere effettivo ed equivalente a quello della conversione, condividendosi il criterio dell'applicazione analogica dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, utilizzato dal giudice di primo grado, quale criterio più ragionevole per stabilire il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato che occorre garantire.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello il Comune di Massa ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Ha resistito con controricorso la parte intimata.

Con istanza depositata il 19 maggio 2015 il difensore delle lavoratrici ha chiesto al Presidente della sezione lavoro la rimessione della causa alle Sezioni Unite essendo di massima importanza ex art. 374 c.p.c. la questione dei criteri di determinazione del danno per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea.

Il Presidente di sezione, con provvedimento in pari data, ha disposto la trasmissione degli ~~atti~~ atti al Primo Presidente che ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi così formulati:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. nonché dell'art. 18, commi 2 e 3, legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il danno da risarcire sia quello derivante dalla perdita di un'occupazione a tempo indeterminato benché l'art. 36 citato, in conformità al canone costituzionale di cui all'art. 97, vieti espressamente l'assunzione ed escluda dunque in radice la possibilità identificare il danno subito dalla lavoratrice con la perdita del posto di lavoro, dovendosi altresì escludere – come pure ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità – che possa configurarsi un danno in re ipsa e potendosi, semmai, considerare come danno astrattamente risarcibile solo quello derivante dalla perdita di altre più favorevoli occasioni, risultando inapplicabile, per la diversità della fattispecie contemplata, il parametro di cui all'art. 18 l. n. 300 del 1970;

~~2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello riconosciuto alle lavoratrici il risarcimento del danno in difetto di allegazioni e prova;~~

3) omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo, quale la mancanza di ogni e qualsiasi allegazione e prova in ordine all'esistenza del danno lamentato, disponendo il risarcimento di un danno non provato e comunque basato su un elemento mai entrato nel patrimonio della resistente.

2. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, avendo ad oggetto il tema del danno risarcibile nel caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione; questione questa che, essendo di particolare importanza ex art. 374 c.p.c. , ha giustificato l'assegnazione del ricorso – unitamente ad altri analoghi ricorsi - a queste Sezioni Unite in ragione anche di non uniformi orientamenti della Sezione Lavoro.

Alla stessa udienza queste Sezioni Unite, nel decidere, con sentenza in pari data, il primo (del ruolo) dei ricorsi suddetti (r.g.n. n. 27025/2014) hanno affermato il seguente principio di diritto: *Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.*


Il ricorso quindi – per le ragioni diffusamente argomentate nella citata pronuncia – va accolto avendo la Corte d'appello commisurato il danno risarcibile, spettante alle lavoratrici, parametrandolo, invece, alla fattispecie della perdita del posto di lavoro nell'impiego privato in caso di licenziamento illegittimo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 1° dicembre 2015


Il Relatore est.

(Giovanni Amoroso)


8244/2014 r.g.n.

IL CANCELLIERE₅
Paola Francesca CAMPOLI

Il Presidente

(Luigi Rovelli)


ud. 1 dicembre 2015
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
05/11/14 MAR. 2018
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

